

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica in persona del Consigliere Valeria Mistretta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26274 del registro di segreteria, proposto dal Dott. E. D., nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe CRAPULLI (C.F. CRPGPP59S06A285U PEC giuseppe.crapulli@legalmail.it.), presso il cui studio, sito in La Maddalena, nella via Don Vico s.n.c., è elettivamente domiciliato, contro il Ministero della Difesa con sede in Roma alla Via XX Settembre, in persona del Ministro *pro tempore* (PEC udc@postacert.difesa.it.), rappresentato e difeso dal Direttore Generale *pro tempore* o suo delegato ed elettivamente domiciliato presso la sede di Viale dell'Esercito n. 186, Roma (PEC previmil@postacert.difesa.it). Udito, nella pubblica udienza del 7 maggio 2025, l'Avvocato Giuseppe CRAPULLI per il ricorrente.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 13 novembre 2024, il Dott. D., ex militare appartenente alla Marina Militare (Ministero Difesa) e attualmente in servizio come funzionario amministrativo dal 4/8/20214 presso Marina Ovest con sede a Cagliari, ha chiesto: in via principale, di accertare e dichiarare il proprio

diritto a vedersi riconosciuto a fini pensionistici e anche a fini retributivi, cioè come anzianità, il servizio militare di leva prestato, che dovrà a cura del Ministero convenuto apparire sul suo stato di servizio come servizio utile, con disapplicazione di qualsivoglia atto contrario della P.A. convenuta e in particolare da quanto statuito da Previmil nel dispaccio in allegato 5; sempre in via principale, di condannare il Ministero della Difesa competente al pagamento delle spese legali e giudiziarie connesse alla presente procedura con attribuzione a favore dell'Avvocato antistatario.

Nel ricorso si rappresenta che il Dott. D., durante il periodo di servizio nella Marina Militare, ha provveduto al riscatto del periodo di laurea in Giurisprudenza (anni 4), effettuando il pagamento del relativo contributo di riscatto.

Avendo interesse a riscattare anche il servizio militare di leva prestato nell'Arma dei Carabinieri, il ricorrente si è attivato presso i competenti uffici della sua Amministrazione, che rivolgevano apposito quesito a Previmil, dovuto alla concomitanza del periodo di leva con il periodo della laurea.

La risposta non ammetteva tale possibilità.

Secondo la prospettazione attorea, sussisterebbero tutti i requisiti di legge per la concessione del riscatto di cui trattasi, a dispetto della determinazione negativa del Ministero convenuto.

Il ricorrente si è iscritto al corso di laurea nell'anno 1986, conseguendo la laurea il 12/10/1992 dopo 6 anni e 9 mesi; all'interno di questo periodo si posiziona il servizio militare di leva (8 giugno 1989 – 8 agosto 1990) per un totale di 1 anno e due mesi. Pertanto la somma di 1 anno e due mesi (servizio militare di leva) e 4 anni di laurea (totale 5 anni e due mesi) non supera i 6

anni e 9 mesi di cui sopra, periodo durante il quale il ricorrente non era stato ancora assunto dal Ministero della Difesa.

Secondo il patrocinatore, non osterebbe a tale calcolo/interpretazione delle date di cui sopra l'articolo 69, R.D.L. n. 680 del 1938 nella parte in cui stabilisce che la durata dei corsi di laurea ai fini del riscatto debba considerarsi continuativa, sia perché tale norma si applica solo ai dipendenti di Enti locali (categoria cui non appartiene il ricorrente), ma anche e soprattutto perché il D.lgs. n. 184 del 1997 non cita più il requisito della "continuatività", dando la possibilità di spezzettare i periodi per ricomprenderne altri, come ad esempio il servizio militare o periodi di attività di lavoro ecc. Lo stesso D.lgs. n. 184 del 1997 non pone neanche più il requisito del calcolo a ritroso, anche quest'altro requisito previsto dal R.D.L. di cui sopra, a dimostrazione dell'innovazione apportata ai sistemi di calcolo dal suddetto D.lgs., norma che sarebbe applicabile al caso in esame *ratione temporis et materia*.

Il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata in segreteria il 24 aprile 2025, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, con condanna alle spese di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. quantificate forfettariamente nell'importo di euro 500,00 (cinquento/00) o nella somma che si riterrà di giustizia.

Nella memoria si illustra che il Dott. D., dopo aver prestato servizio permanente effettivo in qualità di Ufficiale della Marina Militare, per la cui nomina era richiesto il possesso della laurea, è transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa senza aver maturato autonomo diritto a pensione. In conseguenza di ciò, il periodo di servizio utile svolto in qualità di militare in

SPE è stato riunito ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. 1092/1973 a quello che attualmente presta come funzionario amministrativo. Ai fini della determinazione del periodo di servizio utile svolto in qualità di militare in SPE, ha trovato applicazione la disciplina di cui all'art. 32 del d.P.R. 1092/73, trasfuso nell'art. 1783 del Codice dell'Ordinamento Militare di cui al D.L.vo n. 66/2010, a mente della quale *“Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi”* .

Il Ministero ha evidenziato che si tratta di una speciale disciplina di favore che equipara, nei soli confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio sia stato necessario il possesso di un titolo di laurea, gli anni equivalenti alla durata legale del corso di studio al servizio effettivo, in assenza non solo di una prestazione di lavoro subordinato, ma anche di un riscatto a titolo oneroso.

Tale equiparazione rappresenta un particolare beneficio che, seppur di norma valorizzabile solo alla fine della carriera militare, per effetto dell'art. 112 del Testo Unico è applicabile anche agli ufficiali cessati senza diritto a pensione, che abbiano proseguito la propria attività lavorativa presso le Amministrazioni dello Stato. Riprova ne sia che il Dott. D. si è visto computare, a titolo gratuito, nel servizio prestato in qualità di militare in SPE anche la durata quadriennale del corso di laurea.

Di contro, il riscatto è stato pagato ai soli ed esclusivi fini del TFS.

Infatti, la durata legale del corso di studi seguito dal Dott. D. è stata fatta oggetto di una duplice valutazione a fini previdenziali: 1) I quattro anni

conteggiati a ritroso dalla data della laurea (ossia dal 12/10/1992 al 13/12/1988) sono stati valutati e computati come servizio militare permanente effettivo senza oneri a carico dell'interessato e collocati in quota A di pensione; 2) I medesimi quattro anni sono stati oggetto di riscatto oneroso, ai fini della buonuscita, cui l'interessato ha assolto mediante pagamento rateale del relativo onere dall'1/05/1996 all'1/04/2000.

Nella fattispecie in esame, troverebbe applicazione il secondo comma dell'art. 49 della Legge 30 aprile 1969 n. 153 che esclude espressamente l'accredito figurativo dei periodi corrispondenti al servizio di leva nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o, come nel caso odierno, possa venir riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria. Ciò in applicazione del generale principio del *ne bis in idem*, di cui al combinato disposto degli artt. 6 e 39 del d.P.R. n. 1092/73, a mente del quale un periodo di servizio che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti diversi o di cui sia prevista la computabilità in base a disposizioni diverse del Testo Unico, può essere valutato una sola volta.

Infine, secondo il Ministero convenuto, l'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 stabilisce che *“si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi”*. Nell'odierna fattispecie, poiché il servizio di leva prestato dal Dott. D. dall'8/06/89 all'8/08/90 si colloca nella medesima fascia temporale della durata legale del corso di laurea in giurisprudenza, già computata senza oneri a fini pensionistici, lo stesso non può essere

ulteriormente valorizzato, pena la violazione del principio del *ne bis in idem*.

Il 5 maggio 2025 l'Avvocato CRAPULLI ha depositato una memoria difensiva di replica, nella quale ha evidenziato che la norma del 1969 (legge 30 aprile 1969 n. 159, art 49, secondo comma) è stata ampiamente superata dalla legge 24 dicembre 1986, che all'articolo 20 pone il fondamentale principio che: "*Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico...*". Il patrocinatore ha ribadito, altresì, che il D.Lgs. n. 184 del 1997 non cita più il requisito della "continuatività", dando possibilità di spezzettare i periodi per ricomprenderne altri; così operando il requisito del *ne bis in idem* non viene in alcun modo scalfito.

Infine, ha reiterato le conclusioni di cui all'atto introduttivo.

All'udienza del 7 maggio 2025 l'Avvocato CRAPULLI ha contestato la comparsa del Ministero della Difesa, in quanto avrebbe riportato normativa ormai superata. Inoltre, ha sostenuto che il requisito della continuatività, previsto da una vecchia legge, e applicabile ai soli dipendenti degli EELL, è stato superato dal decreto legislativo n. 184/97, che dà la possibilità di spezzare i periodi oggetto di riscatto, come gli studi universitari, per ricomprenderne altri, come il servizio militare, superando in tal modo il problema del *ne bis in idem*. Il difensore ha, quindi, confermato le conclusioni contenute nel ricorso.

Considerato in

DIRITTO

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di riscattare ai fini pensionistici e del TFS il periodo del servizio militare di leva svolto dal ricorrente in costanza degli studi universitari, per la durata legale dei quali ha

già ottenuto il riscatto, gratuito ai fini pensionistici e oneroso per il TFS.

Il ricorso è infondato.

Come correttamente rappresentato dal Minisero convenuto, il Dott. D. ha usufruito di una disposizione di favore prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 1092 del 1973, in base alla quale ha ottenuto che i quattro anni del corso legale di studi universitari in giurisprudenza siano stati valutati e computati come servizio militare permanente effettivo senza oneri a carico dell'interessato e collocati in quota A di pensione.

Tale norma dispone espressamente che *“nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi”*.

In adempimento di tale norma è stato, pertanto computato il periodo relativo agli studi universitari del ricorrente, durante il quale è ricaduto anche il servizio militare di leva.

Il principio del *ne bis in idem* del quale ha fatto applicazione il Ministero si rinviene in diverse norme dello stesso D.P.R. n. 1092 del 1973; in particolare l'art. 6 stabilisce che *“un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato”* e l'art. 39 dispone che *“un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole”*.

Lo stesso D.lgs. n. 184 del 1997, all'art. 1 prevede la possibilità di cumulo di

periodi assicurativi “*non coincidenti*” sia al primo, che al quinto comma.

Al di là della possibilità fornita dall’ordinamento in altre fattispecie di interrompere i periodi oggetto di riscatto per ricomprenderne altri, occorre ribadire che il Dott. D. ha usufruito di una disposizione di favore che, in quanto tale deve essere ritenuta di stretta interpretazione anche per quanto attiene alla scelta di far decorrere il periodo a ritroso dal conseguimento del diploma di laurea, così da non consentire estensioni a fattispecie non rientranti nella *voluntas legis*.

In base a quanto sopra esposto, emerge la correttezza dell’operato dell’Amministrazione convenuta e il ricorso proposto deve essere respinto.

Venendo, infine, alle spese, si ritiene equo disporre la compensazione, considerata la particolarità della vicenda e l’assenza di precedenti giurisprudenziali.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando respinge il ricorso. Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell’udienza.

Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 7 maggio 2025.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente Valeria Mistretta)

Depositata in segreteria il 03/06/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)